

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzat__ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2016,

E

_____, con sede legale in _____, via/piazza _____, C.F. _____, rappresentato dal suo _____ e legale rappresentante _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale del Centro _____ (di seguito “Centro”) o dell'Organizzazione _____ (di seguito “Organizzazione”) per le attività di (*barrare le attività interessate*):

- raccolta
- trasporto
- primo soccorso

dei capi di fauna selvatica autoctona e parautoctona sul territorio di _____.

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari.

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24) , per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;

(utilizzare l'attività che interessa)

- b) provvedere – di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale, presso le strutture deputate alla cura, riabilitazione e liberazione;

- c) al primo soccorso.

Il Centro/L'Organizzazione s'impegna a svolgere le attività oggetto della convenzione con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari.

Il Centro/L'Organizzazione garantisce che i volontari sono dotati di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro/L'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro/L'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Il Centro/L'Organizzazione s'impegna a segnalare alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore, ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere. In tal caso il Centro/l'Organizzazione s'impegna a realizzare idonea documentazione fotografica.

Il personale del Centro/dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

Raccolta e trasporto

Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo del raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),
Luogo, data e ora rinvenimento,
Coordinate XY GPS del luogo di raccolta,
Destinazione,
Kilometri percorsi per ciascun intervento.

Primo soccorso

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,
Dati anagrafici di chi consegna l'animale,
Località di ritrovamento,
Numero di identificazione attribuito all'animale,
Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),
Motivo del ricovero,
Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),
Motivo del trasferimento e tempi,
Dati sulla degenza nei primi 7 giorni,
Data, località e modalità di liberazione,
Data decesso,
Causa decesso.

Art. 2 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016.

Art. 3 – Recesso e risoluzione

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le

norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

La Regione si impegna a riconoscere al/Centro/all'Organizzazione la complessiva somma massima di Euro _____,___ per il rimborso delle spese sostenute, in unica soluzione a saldo, a presentazione della seguente documentazione, entro il termine del 31 gennaio 2017:

- rendiconto delle spese sostenute per tipologia di spesa.
- relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione;
- stampa dei fogli elettronici relativi a ciascun intervento di cui all'art. 1;
- copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati;
- quietanze di pagamento;
- qualora il Centro/l'Organizzazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2016.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo, rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario solo per il caso della prima visita e - limitatamente ai primi 7 giorni dalla data di arrivo alla struttura deputata alla cura - le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

E' escluso il rimborso di qualsiasi costo connesso al funzionamento del Centro o dell'Organizzazione.

Art. 5 – Registrazione e spese

Il presente atto è registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l'Organizzazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell'Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in 2 (due) originali

Bologna, li _____, li _____

Regione Emilia-Romagna

Centro/Organizzazione

Servizio

Attività faunistico-venatorie e pesca
